

XLII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1015
Rinuncia allo svolgimento di una proposta di legge:	
- PRESIDENTE	1015
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):	
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione (30)	1015
PRESIDENTE	1015, 1024, 1031, 1033
SAMPIETRO GIOVANNI	1016
ZANFAGNINI	1019
SCALFARO	1021
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i>	1021,
1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033,	1039
PARRI	1022
CAPALOZZA	1023, 1028, 1029
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	1024, 1027, 1028, 1030, 1032, 1038,
SARTOR	1024, 1028
MICELI	1025, 1028, 1032
PETRONE	1029
PETRILLI	1029
GRIFONE, <i>Relatore per la minoranza</i>	1031
CALASSO	1033
CAVALLARI	1034, 1038
BETTIOL GIUSEPPE	1037
SANSONE	1037
GULLO	1038, 1039
GERMANI	1038

La seduta comincia alle 10,30.

SABATINI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimerdiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Giacchero e Manuel-Gismondi.

(Sono concessi).

Rinuncia allo svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Castelli Avolio e Spataro hanno rinunciato a svolgere la proposta di legge annunciata ieri: « Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo contenente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

La proposta stessa sarà pertanto trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria e compartecipazione. (30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Dobbiamo passare all'esame dell'articolo 7 del testo ministeriale. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario* legge:

« La direzione tecnico-amministrativa del potere spetta al concedente, il quale la esercita, sotto la sua responsabilità, verso il mezzadro conformemente ai reciproci interessi delle parti e ai principi della moderna tecnica agraria in relazione alle condizioni ambientali.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

« Il concedente esercita la direzione direttamente o a mezzo di un suo delegato, uniformandosi ai concetti di collaborazione e previa consultazione col mezzadro.

« Sono dovute al colono le prove amministrative circa l'esattezza di tutte le operazioni in comune di compra-vendita che interessano il podere. Si possono apportare sensibili innovazioni degli ordinamenti produttivi solo su conforme parere del direttore dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo mentre gli onorevoli Sampietro Giovanni, Negri, Sansone, Nenni Giuliana, Corona Achille, Lizzadri, Grammatico, Nasi, De Martino Francesco, Faralli hanno proposto il seguente emendamento:

« Mantenerlo nella seguente formulazione:

« La direzione tecnico-amministrativa del podere sarà esercitata in accordo dalle parti contraenti.

« In caso di divergenza, l'indirizzo direttivo verrà rimesso alla decisione di una Commissione paritetica, presieduta dal direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

L'onorevole Sampietro ha facoltà di svolgere l'emendamento.

SAMPIETRO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ero presente alla seduta della Commissione in cui questa ha deciso di depennare dal progetto di legge l'articolo 7; depennamento avvenuto per desiderio della minoranza e col consenso anche della maggioranza. Ma se fossi stato presente, avrei rilevato subito che la soppressione dell'articolo 7 è la conferma dell'articolo 7. E ciò perché, anche sopprimendo l'articolo, rimane però il fatto che la direzione dell'azienda mezzadrile continua ad essere mantenuta dal concedente. L'innovazione voleva che si modificasse la direzione, attribuendola congiuntamente al domino e al colono.

Questa mia richiesta ha primariamente un fondamento nel diritto, diciamo così, naturale, della direzione dell'azienda; secondariamente e, soprattutto, poi nel carattere tecnico ed economico di essa.

Da tempo (si può dire da un secolo) si discute se la mezzadria sia una prestazione d'opera da parte del colono oppure sia una società.

I maggiori trattatisti attuali, fra cui il Tommasina e, sopra tutti, il Serpieri, affer-

mano essere la mezzadria una società. È una società in effetti, perché sono presenti i due elementi che definiscono la società, cioè la «posta» sociale e il rischio della società stessa. Per la posta il mezzadro dà almeno il cinquanta per cento, ma sovente anche di più.

Come voi sapete, il concedente conferisce la proprietà del fondo, parte delle scorte vive o morte e parte del capitale di esercizio. Il colono apporta una parte delle scorte — in alcune località la metà del bestiame — apporta gli attrezzi, parte del capitale di esercizio che egli anticipa (come nel caso di acquisto degli anticrittogamici), e in fine apporta il suo lavoro.

Anche se non vogliamo definire il lavoro in sé stesso come un capitale, nel funzionamento della società è come se fosse un capitale. Se il mezzadro non desse il proprio lavoro, occorrerebbe un'anticipazione di carattere finanziario; ed è per questo che il lavoro va ritenuto pari al capitale.

Oltre a ciò, la società è definita dal fatto che esiste il rischio. Quando coloro che si rifanno al concetto antico dicono che il colono dà una prestazione d'opera nella mezzadria, dicono cosa non vera, perché la mano d'opera del colono non è a prezzo, non è anticipatamente pagata, ma è a rischio della società. Se al termine dell'annata i prodotti dovessero essere a zero, il colono non percepirebbe nulla per il suo lavoro.

Venendo soddisfatte queste due condizioni, la posta sociale (formata sia di capitale, sia di lavoro) ed il rischio comune, la caratteristica della società è esplicita. E in questa società — ripeto — il colono porta normalmente più del cinquanta per cento.

Chi afferma che talvolta la mezzadria possa esistere con un contributo inferiore al cinquanta da parte del colono dice cosa totalmente errata. Sia chiaro che la mezzadria esiste ed esisterà soltanto dove il podere dà frutti, sul cui prezzo di costo la mano d'opera incide per il cinquanta per cento e più. Se il lavoro dovesse incidere meno del cinquanta per cento sul costo, per esempio soltanto per il quaranta per cento, la mezzadria scomparirebbe. Perché, in effetti, un impresario non darebbe il 50 per cento dei frutti a colui che apportasse soltanto il 40 per cento di lavoro. Invece si verifica l'inverso: che il colono dà oltre il 50 per cento.

Se in origine, quando la mezzadria è nata nel settecento, allo sfasciarsi del sistema feudale, era effettivo il 50 per cento, col

tempo, a causa del progredire delle colture, vi è stata una intensificazione produttiva che richiese una maggiore immissione di lavoro, proporzionalmente superiore agli altri elementi formativi del costo.

Consequentemente si dà, nella mezzadria, questo assurdo, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi: l'assurdo che in una società, dove una parte dà più del 50 per cento, la direzione spetti all'altra parte che dà l'apporto minore. Il concedente, che dà meno del 50 per cento, dirige l'azienda; e con ciò crea e rischia secondo la propria volontà, il destino di chi contribuisce in misura maggiore.

Questa assurdità, che è stata rilevata da tutti e che si perpetua, non la si può sradicare perché permane — vorrei dire — un pregiudizio in merito: cioè il pregiudizio che l'oggetto della Società sia il bene fondiario, mentre invece è l'esercizio del bene fondiario. Permane anche perché c'è la fame della terra, vale a dire c'è la richiesta notevole sul mercato di poderi mezzadrili, mentre questi sono in numero limitato: così ne consegue che chi ha il podere ha il coltello per il manico per concedere la mezzadria soltanto a patto di avere egli stesso la direzione della gestione.

Tutte queste considerazioni portano ad un concetto semplice: che il colono, diciamo, per diritto naturale (poiché il diritto giuridico non esiste ancora), può pretendere di essere nella direzione dell'azienda stessa.

Qui si è sovente sofisticato e si è detto: il colono ha una parte della direzione; e si è distinta l'alta direzione dalla minuta direzione dell'azienda. Ma è un sofisma, perché l'alta direzione dell'azienda è la facoltà di deliberare l'indirizzo della mezzadria, mentre la minuta direzione dell'azienda è il compito di eseguire i lavori stabiliti per il podere. Non esiste quindi perequazione, perché la realtà effettiva è chiara: il concedente delibera ciò che vuole nella gestione dell'azienda, il colono subisce la volontà del concedente!

Oltre a queste ragioni che hanno fondamento nella postura di questo diritto, esiste la questione tecnica. Io non insisterei nella richiesta che la mezzadria sia condotta anche dal colono, se non vi fossero anche motivi di ordine tecnico ed economico. La direzione unilaterale, sul piano del rendimento, non è la più efficace delle direzioni.

Per quale ragione? Perché il concedente, quando dirige lui l'azienda, ha una tendenza speculativa. È naturale: questo senso di speculazione esiste in tutti. E allora che cosa

fa, il proprietario? Tende ad immettere pochi capitali e a sfruttare al massimo la mano d'opera, cioè mira ad attuare quelle colture che impiegano al massimo la mano d'opera del colono e che impegnano al minimo l'acquisto di macchine e di sementi, cioè l'investimento di capitale da parte sua.

E che questo sia vero noi lo rileviamo dal lamento generale sulla condizione — non dico arretrata — della mezzadria in Italia, ma non adeguatamente sviluppata come dovrebbe essere. Anche le discussioni fatte nel campo della Democrazia cristiana hanno lamentato questo fatto, cioè hanno lamentato che la mezzadria non abbia tutta quella attrezzatura che sarebbe necessaria per porsi in linea col progresso agricolo attuale. Ora, questa deficienza da che cosa deriva se non dal fatto che la proprietà, che sarebbe la parte tenuta ad attrezzare l'azienda, ciò non fa, preferendo speculare al massimo sul lavoro del mezzadro? Si potrebbero citare innumeri casi di questo fatto. Ancora oggi nelle aziende mezzadrili dell'Italia centrale si compie la pulitura dei cereali a mano, con la ventola, perché il proprietario non intende acquistare un semplice pulitore; ancora oggi si pretende dal colono la sgranatura del granturco a mano per non acquistare o affittare temporaneamente una sgranatrice; ancora oggi si miete e si falcia l'erba a mano, quando costerebbe poco acquistare una falciatrice per erba, che serve anche per mietere.

Tutto questo va rotto, va modificato ed è qui che si inserisce la giusta pretesa da parte dei mezzadri di spostare l'aliquota del 50 per cento ad un per cento maggiore, e cioè sulla quota corrispondente all'apporto effettivo del lavoro. In alcuni casi in cui l'apporto è del 75 per cento e se voi o, almeno, noi tutti dovessimo decidere questo spostamento, noi apriremmo la porta realmente al progresso della mezzadria. Perché, che cosa avviene oggi? Che la proprietà non ha nessuno stimolo a concorrere di più. Ma se si dovesse decidere di dare il 60 per cento al colono, che se lo merita, per l'apporto di lavoro e il 40 per cento alla proprietà, onorevoli colleghi, io vi assicuro che alla fine dell'anno quando la proprietà dovesse percepire soltanto il 40 per cento si deciderebbe ad acquistare le macchine, a dare quell'attrezzatura necessaria per ridurre il lavoro ancora alla quota del 50 per cento. Noi non avremo mai effettivo progresso finché regaleremo — perché è frutto regalato alla proprietà — immeritatamente i frutti dell'azienda stessa.

Lo stimolo al meglio può derivare soltanto dal porre l'interesse sul giusto piano; se non si arriva a questo non avremo progresso. D'altronde, quando pure voi dovreste discutere della riforma agraria, entrerete in merito e riconoscerete questo fatto.

Il secondo punto per cui la direzione unilaterale può costituire in effetti un elemento deteriore nell'indirizzo della azienda è il rischio. Può avvenire che al proprietario — il quale magari è un avvocato che va sì o no una due volte all'anno a vedere il podere — arrivi la voce che un determinato prodotto ha subito uno sbalzo sul mercato; ricordiamo il caso dei semi oleaginosi, come il ravizzone, che negli anni scorsi da 7.000 lire al quintale andò a 24.000 lire al quintale. Ed allora che cosa fa questo uomo che non è tecnico, che non sa di agricoltura? Chiama il mezzadro e dice: l'anno venturo coltiverai il ravizzone. È naturale, è il senso di speculazione che porta l'impresario a questo fine. Ma, però, che cosa può avvenire come è avvenuto? Il contraccolpo, il dimezzamento del prezzo. Ebbene, ora se la proprietà può porsi nelle condizioni di condurre l'azienda con tali fini speculativi commerciali, con un forte rischio questo non lo può fare il colono. Il proprietario può perdere un anno, due anni, tre anni; effettivamente lui regge, perché lui è ricco, perché lui ha la scorta, ma il colono, se perde, non dico la metà del prodotto, che sarebbe enorme, ma soltanto un terzo, un quarto del prodotto, questa perdita incide nella vita della sua famiglia, poiché deve sottoporla alle restrizioni conseguenti.

Il colono non può correre questo rischio, tanto è vero che l'istintivo indirizzo del colono nell'impostare le culture dell'azienda è sempre stato uno: produrre sul proprio podere i generi che sono necessari direttamente alla vita della sua famiglia. Produce grano, perché è pane, se non altro; produce granturco perché gli serve; il colono tiene la pecora per la lana, la mucca per il latte, perché con questo egli si sottrae all'alea commerciale. Non gli importa molto che domani possa il grano arrivare a Savona a una lira al quintale, anziché a seimila lire, quando egli non ha il compito di doverlo acquistare, quando egli lo produce nell'azienda. Quindi il colono tende a porre le culture secondo la propria necessità, il proprietario invece tende ad imporre le culture di speculazione del mercato, perché mira a guadagnare di più. Per queste due ragioni fondamentali va squalificato in sé stesso il senso di migliore che si è dato alla direzione dell'azienda da parte del proprietario.

MONTERISI. Questo ragionamento vale fino ad un certo punto, perché molti contadini tendono a fare la stessa speculazione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Aggiungo di più, voglio essere sincero.

Da parte di alcune organizzazioni di categoria si è richiesto che la direzione dell'azienda sia data al colono. Io dico il vero: sono contrario anche a questo, perché si ripeterebbero, in un certo senso, inconvenienti simili a quelli della direzione padronale. Prima di tutto il colono tenderebbe, se non ha il senso della stabilità sul fondo, a fare un'agricoltura di rapina. L'idea di rimanere un anno, due anni, soltanto sul fondo lo porterebbe ad introdurre quelle culture che sfruttano di più il terreno e che importano da parte propria il minor contributo finanziario al fondo.

In secondo luogo non farebbe le migliorie, perché a lui non interessano. Nel progettare la conduzione dell'azienda scarterebbe completamente l'aliquota relativa alle migliorie, perché farebbe le migliorie su un fondo che lui deve lasciare. E questo è grave, perché le migliorie non sono una cosa eccezionale nel fondo agrario, ma sono un apporto continuo, come è la manutenzione diciamo di un palazzo.

In terzo luogo anche egli sarebbe portato a destinare delle culture coll'immissione minore di lavoro e con l'immissione massima del capitale scorte. Sebbene questa sia una tendenza buona e noi non possiamo dire al mezzadro: tu fai male a voler ridurre l'inserimento del lavoro, non dobbiamo nasconderci che c'è un pericolo effettivo, e cioè che la sua volontà sia tale da arrivare all'esagerazione, al limite oltre il quale si giungerebbe ad una condizione, permettetemi la parola, patologica dal punto di vista economico dell'azienda stessa. E allora anche la direzione unilaterale da parte del colono va scartata.

Non rimane, anche dal punto di vista tecnico, altra soluzione, come risultante più efficace della direzione dell'azienda, che la direzione abbinata ove il consulto, la collaborazione da due teste che reciprocamente si correggono e si sorreggono.

Ma io non prospetterei la questione nel suo piano reale se non dovessi dire che anche la direzione abbinata può portare a degli inconvenienti. Il primo di questi inconvenienti può verificarsi in qualche caso, ma nella generalità oggi non più. Esso consiste nel fatto che il colono sia un ignorante, cioè non abbia la capacità di dirigere l'azienda. All'origine, nel '700 indubitatamente le condi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

zioni erano tali. Il massaro non conosceva le forme direttive; e il feudale, che concedeva allora la mezzadria, cioè immetteva il lavoro libero in luogo del lavoro della gleba, aveva lui la capacità direttiva. Oggi dobbiamo dire che non è più così, almeno dove esiste la mezzadria classica.

Non si offendano i proprietari, ma ci sono mezzadri che in fatto di direzione di azienda se ne intendono più dei proprietari stessi. Molti di questi proprietari sono professionisti che vivono lontano, avvocati, medici, ingegneri, commercianti: non sanno di agricoltura. Danno l'indirizzo speculativo, come ho detto, ma un indirizzo tecnico effettivo non lo danno mai, perché non lo conoscono. E allora cade questa ragione che si motiva contro la direzione abbinata.

L'altro inconveniente, che è più serio e più fondato, è quello relativo al possibile disaccordo che può avvenire fra le due parti al punto da neutralizzare la capacità di direzione dell'azienda. Questo può darsi. Se il colono e il domino non sono di umore uguale, o gente difficile a mettersi l'accordo, è facile che nascano continui contrasti. Io sono convinto che nella generalità dei casi l'accordo si troverebbe. Ma nei casi in cui il disaccordo dovesse avvenire si ritorna, comè in tanti altri casi, alla Commissione di carattere paritetico, presieduta da un arbitro neutrale qual'è l'Ispettorato dell'Agricoltura. Io suppongo l'obiezione che sorge nelle vostre menti: si produrrebbe una caterva, un numero enorme di casi da risolvere; e l'impossibilità da parte di questa Commissione di risolvere tutte queste vertenze.

Se si dovesse accettare la mia proposta, le cose si semplificherebbero enormemente. Vale a dire, la Commissione domani non dovrebbe mai prendere in esame la specifica vertenza di una azienda a mezzadria. La Commissione dovrebbe soltanto stabilire nella propria zona 4-5-6-7 tipi di conduzione. Quando nasce la vertenza e arriva il ricorso, conosciuta la natura della conduzione mezzadrile, si dice agli interessati: « Voi dovete coltivare il vostro podere con questo indirizzo ».

Ora, una delle due: o l'indirizzo è adatto all'azienda, e allora viene accettato dalle parti; o l'indirizzo non è adatto all'azienda, e allora costoro sono costretti a mettersi d'accordo. Con questa forma si toglie la base legale di un ricorso attraverso le vie giudiziarie in quanto c'è il deliberato di una Commissione riconosciuta.

Si obietterà che il compenso della mia proposta ha natura anticostituzionale; anzi

in un primo tempo — bisogna essere franchi — i miei compagni hanno detto che si pregiudicava il possibile accordo, che poteva intervenire in sede sindacale; io ho insistito a fare la proposta, per questa ragione. Io credo che si farà in Italia la riforma agraria. Comincia a diffondersi un certo scetticismo, dovuto al tempo che passa e che non macina; ma sono convinto che si farà, come sono convinto di quest'altro fatto: che la riforma toccherà esclusivamente l'assetto stabile delle aziende e dei beni fondiari; vale a dire tutto ciò che è legato alla contingenza della vita economica non dovrà entrare nella riforma agraria, poiché sarà materia di politica agraria. Se la riforma vuole effettivamente dare un codice dell'agricoltura nostra e durare per molto tempo, la questione della direzione dell'azienda mezzadrile, che ha la natura della stabilità, dovrebbe entrare nella riforma agraria. Cade, quindi, l'accusa di anticostituzionalità.

Ciò posto, io dico: oggi si vuole con questa legge la proroga di un anno; ebbene, facciamo esperienza di quest'anno con la direzione abbinata, per vedere quali sono effettivamente i vantaggi; perché io sono convinto che non rimarrà indiscriminata domani, se si dovesse applicare, la direzione abbinata tra colono e concedente. Con tutta probabilità avverranno internamente delle attribuzioni di carattere specifico della direzione tecnica ed amministrativa: con tutta probabilità il concedente prenderà l'amministrativa ed il concessionario la tecnica.

C'è poi la diversificazione delle aziende mezzadrili; su questa diversificazione avverranno pure attribuzioni di carattere speciale.

Per queste ragioni confido che si approvi la mia proposta della direzione abbinata; confido, soprattutto, perché la democrazia cristiana, nel suo elaborato del 6 maggio, ha tanto insistito sul punto del miglioramento dell'azienda agricola. Ebbene, questa è la porta aperta, la porta di giustizia, perché effettivamente riconoscerebbe al colono ciò che gli spetta, anche di carattere direttivo; è la porta aperta al progresso tecnico ed economico dell'azienda mezzadrile.

Se a tutti, come a me, sta a cuore effettivamente questo miglioramento, l'articolo che io propongo dovrebbe essere approvato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. A nome del Gruppo di Unità socialista mi associo all'emendamento

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

proposto dall'onorevole Sampietro e mi dispenso dall'aggiungere altro a quanto egli ha così egregiamente detto, sviscerando il problema sotto tutti gli aspetti giuridici ed economici.

La modifica che egli propone è, si può dire, l'anticipazione di una vera e propria riforma organica dell'istituto mezzadrale e, in questa maniera, mi pare — onorevoli colleghi — si è offerto anche il modo di superare quella obiezione iniziale e pregiudiziale di incostituzionalità che era stata avanzata dall'onorevole Sansone su questo disegno di legge. Questa eccezione di incostituzionalità, in sostanza, investiva il progetto in quanto esso risolveva un conflitto sindacale, mentre invece è indiscutibile da parte dello Stato, a norma della Costituzione, la potestà legislativa in materia di riforme di struttura degli istituti giuridici ed economici esistenti.

Io mi domando, onorevoli colleghi, se non è compito specifico dello Stato, in base alla Costituzione, di riformare gli istituti giuridici ed economici esistenti e se questo compito non dev'essere assolto mediante leggi. L'emendamento dell'onorevole Sampietro riporta dunque la nostra legge su quel binario di costituzionalità e di legittimità da cui pareva ad alcuni colleghi che fosse deviata, in quantoché si limitava a risolvere soltanto e semplicemente il problema sindacale. E non era fuor di luogo il rilievo di incostituzionalità in questi termini.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ha detto il contrario l'altro giorno! (*Commenti*).

MAZZA. E che c'è di male? (*Si ride*).

ZANFAGNINI. Ho detto il contrario l'altro giorno e lo confermo oggi, onorevole Ministro.

Non era fuor di luogo il rilievo in questi termini, perché il compito di risolvere i conflitti del lavoro è proprio delle organizzazioni sindacali e delle libere trattative tra le stesse: i patti e le condizioni di lavoro debbono essere il risultato di libere trattative delle organizzazioni sindacali, altrimenti noi scivoliamo fatalmente in un sistema di tipo corporativo.

Io, onorevole Ministro, confermo quel che ho detto l'altro giorno; mi son sentito di superare anche questa obiezione, perché ho visto che in questa determinata materia eravamo fuori del campo specifico del rapporto di dipendenza, ma in un rapporto di tipo associativo, per cui non vedevo illegittimo l'intervento da parte dello Stato anche nelle condizioni di questo rapporto. Ma osservo che, attraverso l'emendamento dell'onorevole

Sampietro, il quale attiene proprio alla struttura dell'istituto, si riporta la legge (anche per i dubbiosi i quali hanno affacciato questa eccezione che io non presumo di aver eliminata e confutata a fondo) sul binario della costituzionalità.

Per quanto riguarda la condirezione del mezzadro nella mezzadria, mi pare che essa sia conseguenza logica e indeclinabile proprio di questa definizione del rapporto, che ha carattere associativo invece che di dipendenza.

Non possiamo, onorevoli colleghi, rifiutarci di accettare questo minimo indispensabile di riforma sociale, che è imposto dalla stessa natura del rapporto, perché non si vede come in un rapporto di società, e per giunta in un rapporto di società in cui l'apporto del mezzadro è superiore a quello del concedente (tanto è vero che si riconosce ad esso una maggiore quota), si possa più oltre mantenere accentrata esclusivamente nelle mani del concedente la direzione dell'azienda.

Il tempo è maturo per accogliere questo minimo di conquista sociale, che porterà il rapporto sulla sua base economica e giuridica, svincolandolo da quelli che sono gli ultimi tentacoli, gli ultimi residui feudali...

Una voce al centro. Parole grosse!

ZANFAGNINI. ...dai quali abbiamo contribuito a liberarlo anche l'altro giorno con la sospensione dei famosi obblighi mezzadrili.

Ed è mia fermissima convinzione, onorevoli colleghi, che ciò torni sostanzialmente a favore di un miglioramento economico anche di questo vasto settore dell'economia nazionale. È mia convinzione che nei rapporti di lavoro, nei rapporti sociali, le rivendicazioni di questo genere, che tendono ad assicurare e ad attribuire al lavoro il suo giusto e preminente peso, soddisfacciano non solamente ad un postulato morale, ma siano anche condizione essenziale per il progresso economico e civile della Nazione.

A nome del Gruppo di Unità socialista, mi associo quindi all'emendamento Sampietro e dichiaro che voterò in suo favore. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Roselli, Codacci Pisanelli, Scalfaro, Rumor, Bertola, Scaglia, Cara, Bernardinetti, Colleoni, Pacati, del seguente tenore:

« *Mantenerlo, aggiungendo alla fine del terzo comma le parole: parere che potrà essere sollecitato da una delle parti* ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

È presente qualcuno dei firmatari?

SCALFARO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Sampietro.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole credo basteranno in risposta all'ampia esposizione dell'onorevole Sampietro.

Nessun dubbio che qui non sorga questione di costituzionalità, la quale non sorgeva, a nostro fermo avviso, nemmeno in riguardo al riaffermato rispetto della volontà sindacale.

Nel merito, per comprendere le ragioni che possono stare a favore o contro l'emendamento Sampietro, ritengo che si debbano porre in evidenza le ragioni che hanno sorretto la Commissione nel proporre la soppressione dell'articolo 7 rispetto al testo originario governativo.

La Commissione, proponendo di sopprimere l'articolo 7, a quale concetto essenziale si è ispirata? A questo: ad alcuni sembrava (e le voci sono state insistenti in tal senso) che l'articolo 7, nella formulazione governativa, potesse toccare, comunque precludere, per qualche aspetto il libero sviluppo dell'argomento, secondo quanto in materia determineranno i futuri patti coloniali e più ancora la legge generale di riforma dei contratti agrari, pregiudicando le possibili aspirazioni della classe mezzadrile.

Ecco il punto che deve essere richiamato alla Camera, e sul quale la Camera deve un momento meditare. S'era detto che quell'articolo consolidasse una determinata situazione, per qualche aspetto aggravandola, nei confronti della classe mezzadrile.

Per verità, nello spirito del proponente e nell'avviso di molti di noi ciò non era, poiché quell'articolo, consolidando il concetto tradizionale del Codice civile, aggiungeva qualche cosa di nuovo, aggiungeva cioè quel concetto di responsabilità a carico del concedente, che evidentemente è fecondo di ogni sviluppo e costituisce un motivo di tutela del mezzadro.

Ma ad altri appariva il contrario, che cioè quell'articolo cristallizzasse una situazione, rispetto alla possibile evoluzione della materia nei confronti delle aspirazioni della categoria mezzadrile. E allora, se la Commissione, appunto per lasciar libera la via a tale evoluzione nell'ambito della volontà di categoria e della riforma legislativa ha depennato l'articolo, evidentemente ha compiuto

il più che potesse compiere per il rispetto di tale libera e futura evoluzione. Se oggi si propone, invece, di risolvere senz'altro il problema, che è affidato a tale libera evoluzione — e di risolverlo in un determinato modo — si va oltre.

Noi contraddiremmo noi stessi, adatteremo due pesi e due misure là dove abbiamo detto che volevamo fotografare una realtà, non toccando le vie del domani e tutelando, con ciò, gli interessi di categoria.

Non ho bisogno, perciò, di scendere nel merito, perché se scendessi nel merito risulterebbe dimostrata all'evidenza l'estrema delicatezza del problema, per cui non si può, di straforo, nel corso di una legge particolare, contingente, provvisoria, risolvere una delle questioni fondamentali che attengono alla struttura del rapporto, che non può essere definita se non in tema di riforma legislativa.

Mi pare evidente questo, sol che si consideri, dinanzi alle osservazioni pur così ampie ed interessanti dell'onorevole Sampietro, che anche nei rapporti sociali ed associativi (ed io sono il primo a sottoscrivere la natura associativa del rapporto mezzadrile) anche nell'ambito delle società nel settore industriale e commerciale, sul substrato associativo della volontà collettiva si aderisce di regola una volontà individuale per imprimere quell'unità di indirizzo che corrisponde agli stessi interessi della volontà collettiva sottostante.

E mi pare si possa cogliere uno spunto nelle parole dell'onorevole Sampietro, il quale non si è potuto sottrarre a questa esigenza di unità, che è garanzia e tutela degli interessi delle parti associate, quando ha detto, ad esempio, che si vuole che intervenga la consultazione della parte mezzadrile — consultazione è qualche cosa che non esclude l'unità direttiva — e quando poi ha soggiunto che, con ogni probabilità, per la parte amministrativa potrebbe essere decisiva la volontà del concedente e per la parte tecnica la volontà del mezzadro. Anche qui, a chi ben guardi, sotto questo dualismo egli ha riaffermato l'esigenza dell'unità, distinguendo unità in un senso, e, per l'altro aspetto, unità in un altro senso.

E questo dico solamente per dimostrare veramente la portata delicata del tema, che non consente una risoluzione attuale ed immediata, proprio, vorrei dire, nella nostra coscienza di legislatori. Questo a prescindere da quell'esigenza di coerenza alla struttura della legge, allo schema adottato, che è quello che consacra una data realtà con fedeltà

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

ad essa, senza aggiungere nulla in un senso o nell'altro, proprio a garanzia di quei liberi sviluppi avvenire che noi prevediamo nella futura riforma, per la quale la legge dello Stato dirà la sua parola ai fini della giustizia sociale nell'agricoltura. (*Applausi al centro e a destra*).

PARRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRI. Dovrei subito cominciare col polemizzare con la Commissione.

La Commissione si è trovata veramente di fronte ad una grave difficoltà: quella di superare contrastanti opinioni su questo delicato problema. Ed ha preferito, anziché affrontarlo, eluderlo e rimandarlo ad altri. Ma questa in un certo senso potrebbe chiamarsi la maniera di Pilato di risolvere i problemi.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. No, perché è una legge provvisoria!

PARRI. Quando i tempi sono maturi, i problemi vanno affrontati, anche se sono difficili, e bisogna fare tutto il possibile per risolverli. Quindi, io non sono d'accordo con la Commissione, la quale chiede la soppressione dell'articolo 7.

Più sensibilmente ha inteso il problema il Ministro, il quale, attraverso le discussioni fra le parti interessate, ha capito che qualche cosa bisognava pure introdurre in questo disegno di legge. E debbo anche dare atto che la formulazione di questo articolo proposto nella legge è migliore delle disposizioni contenute nel vecchio contratto collettivo di lavoro. Con tutto questo debbo dichiarare che non sono pienamente soddisfatto di come questo articolo è stato formulato. Forse non è opera personale dell'onorevole Ministro, perché ad un certo punto ho trovato una affermazione che, a mio giudizio, sa di burocrazia ottocentesca, che ignora il mezzo secolo che è trascorso, agitato da guerre e da rivoluzioni. E mi riferisco soprattutto a questa dizione: « Il concedente esercita la direzione direttamente o a mezzo di un suo delegato ».

Ma insomma, quand'è che ci decideremo a voler attribuire ai professionisti dell'agricoltura, ai tecnici agricoli una personalità giuridica? Qui ci troviamo ancora di fronte alla vecchia affermazione che il dirigente dell'agricoltura, il tecnico agricolo è soltanto il mandatario del proprietario. Io non accetto questa formulazione; non l'accetto, perché reclamo per i tecnici dell'agricoltura per lo meno tutti i diritti che hanno conseguiti nella legge gli altri professionisti italiani.

E qui mi meraviglia come, discutendo questo problema, si sia voluto ignorare che fra il concedente e il contadino ci sta proprio di mezzo il tecnico, soprattutto là dove vige la mezzadria. Io posso essere d'accordo quando si afferma che in linea generale il proprietario è assenteista e non vive nell'azienda; che il proprietario non è un competente, e che si occupa di altri problemi e non dell'azienda: almeno per gran parte delle zone coltivate a mezzadria posso essere d'accordo. Ma non arrivo ad affermare che il colono è quello che ha la maggiore competenza e che quindi deve dirigere lui l'azienda. Perché questa capacità specifica io non riconosco al colono.

Del resto, io sono esplicito: tutta la nostra tradizione parla. Il progresso della mezzadria in Italia, nelle zone classiche della mezzadria, è tutto diretto dalle conseguenze dell'apporto dei tecnici agricoli che sono immessi nelle aziende agrarie.

I contadini sono molto spesso resistenti ai progressi dell'agricoltura, come per altre ragioni sono spesso resistenti i proprietari.

Diciamo una ragione specifica: in gran parte la loro incapacità. Ma sono i tecnici i quali sono in grado di valutare tutti i progressi dell'agricoltura e di portare quel contributo di perfezionamento nella terra che è necessario portare, lottando spesso contro il proprietario, e spesso contro le resistenze del colono.

Purtroppo — ed ecco il punto — purtroppo la lotta che fa il tecnico contro il proprietario, non ha quella forza che potrebbe avere se il tecnico fosse svincolato dalla soggezione del proprietario: di fronte al contadino, il tecnico ha sempre la possibilità d'imporsi assai più e meglio, ma ciò deriva dalla condizione in cui si trova il tecnico di fronte al proprietario. Infatti, di fronte al proprietario, il tecnico non ha personalità giuridica, e il proprietario può cacciare il tecnico che non assolva le sue funzioni con sufficiente servilismo. È allora naturale che il tecnico per difendere la sua posizione personale, deve legare il carro dove vuole il padrone e porsi contro il contadino. Bisogna modificare la posizione del tecnico nelle aziende se vogliamo che egli sia il vero elemento equilibratore.

E allora, procedendo per questa via, pur riconoscendo che questo articolo proposto dal Ministro non è perfetto e si presta a critiche, bisogna riconoscere altresì che esso è certamente meglio della formulazione del vecchio contratto collettivo di lavoro.

Ma io vorrei integrarlo, inserendo una piccola aggiunta fra il secondo e il terzo comma proposti dal Ministro.

Badate, io non sono fra coloro che vogliono prendere la lepre col carro. Perché, so che la lepre è troppo veloce e il carro troppo lento. Ma quando mi trovo di fronte all'impossibilità di agguantare la lepre, preferisco passare alla conigliera piuttosto che farmi propinare un gatto per lepre da un abile cuoco.

Nel fatto specifico, io comprendo che non può essere risolto questo grave problema in questo disegno di legge, perché è troppo modesto rispetto alla risoluzione che vogliamo dare di questo problema. È un problema che dovrà essere risolto in sede di riforma agraria, ma a me basta fare qui dentro un'affermazione di principio (badate bene, bisogna accontentarsi di quello che è possibile ottenere), un'affermazione di principio che apra la via alla soluzione integrale del problema, che dovremo affrontare in sede di riforma agraria.

E l'affermazione di principio che intenderei fare sarebbe soltanto questa: inserire questa aggiunta fra il comma secondo e il comma terzo:

« La scelta del dirigente dell'azienda compete al proprietario, previa dichiarazione di gradimento del mezzadro per la persona proposta. La norma si applica alle nomine che saranno fatte durante il periodo di validità della presente legge ».

Ascoltatemmi: perché voglio fare quest'affermazione di principio? Perché, o signori, persuadiamoci che il contadino non è più nell'azienda un prestatore d'opera, ma il contadino è un socio dell'azienda e, come tale, egli ha tutti i diritti del socio.

Io non voglio arrivare alle estreme conseguenze cui arrivava il collega dell'estrema sinistra, perché dal punto di vista pratico la direzione dell'azienda a due non è possibile. Ma voglio arrivare a questa conclusione: che colui che sarà proposto alla direzione dell'azienda deve essere anche di gradimento del colono e non soltanto di gradimento del proprietario.

Questo è il principio che intendo affermare e che sostengo, perché non può essere più ammesso, quando il lavoro del contadino non è retribuito con retribuzione fissa, quando il soddisfacimento dei diritti del contadino è intimamente legato ai risultati economici della azienda, non possiamo accettare, non possiamo ammettere che coloro che dirigono l'azienda e che con la loro opera sono parte determinante del reddito dell'azienda siano

inseriti in casa altrui senza che il colono abbia espresso il proprio parere.

Noi sappiamo perfettamente come succede oggi: che ad un certo momento si presenta nell'aia di un podere un tizio, il quale dice: io sono il nuovo fattore, io sono il nuovo dirigente.

Il contadino non l'ha mai visto, non l'ha mai conosciuto. Probabilmente il giorno dopo questo nuovo dirigente andrà al mercato a vendere i buoi, le vacche, il bestiame del contadino, e del proprietario, perché sono interessati entrambi. Quell'uomo può essere un uomo di alta competenza, capacissimo negli affari, ma può non esserlo e comunque si appresta a trattare gli affari del contadino senza che il contadino sappia che cosa vale, senza che il contadino sappia chi è.

Noi non possiamo più accettare questo principio. E allora mi contenterei di fare questa semplice affermazione in questo disegno di legge: che d'ora in avanti tutti coloro che dovranno andare a dirigere le aziende saranno scelti, sì, dal proprietario, ma preventivamente ci deve essere l'assenso del contadino nella scelta di colui che andrà a dirigere l'azienda.

È una timida affermazione di principio, alla quale penso non si opporrà l'onorevole Ministro, perché non porta nessuna collusione nell'azienda non danneggia nessuno, anzi conferisce maggiore autorità al tecnico, perché è nominato dalle due parti; è un elemento di garanzia assoluta del proprietario come è stato fino ad oggi. E penso che non si opporrà la Commissione. È una timida cosa che io propongo, che non risolve il problema, ma che getta le basi per la soluzione integrale di esso a suo tempo.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista dichiaro che, di fronte alla discussione che è avvenuta intorno all'articolo 7, non ci sembra opportuna quella neutralità, diciamo così, della soppressione dell'articolo stesso, sulla quale ci eravamo trovati d'accordo con la maggioranza in seno alla Commissione.

Noi, pertanto, approveremo l'articolo 7 nella formulazione Sampietro Giovanni. Riteniamo che la disposizione proposta possa essere giovevole alla produzione agricola e riteniamo altresì, poiché questa disposizione ha un carattere temporaneo, che possa costituire una utile prova, una vitale esperienza per la regolamentazione futura della materia.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 7?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso accettare l'emendamento Sampietro Giovanni, anche perché, dato che la legge è provvisoria e dura solo per quest'anno agrario, già inoltrato, praticamente la norma proposta non avrebbe alcuna importanza e rimarrebbe una affermazione puramente astratta, con il solo valore di affermazione di principio, mentre non si vuole qui risolvere alcuna questione di principio, perché questa non è la sede opportuna. Del problema potrà discutersi con maggiore profondità in sede di riforma di struttura dei contratti agrari. Sono queste le ragioni per le quali accetto invece la proposta della Commissione, per la soppressione dell'articolo 7. La questione, ripeto, sarà affrontata a fondo nel quadro di tutta la riforma di struttura del contratto mezzadrile, e in quella sede potranno avere largo peso le affermazioni dell'onorevole Parri, alle quali ho posto la massima attenzione perché ritengo anch'io che un maggior peso alla direzione dei tecnici debba essere dato non solo nel campo della mezzadria ma anche per altri rapporti agricoli. La Camera affronterà questi problemi quando il Governo avrà potuto presentare quel progetto di riforma dei contratti agrari che è allo studio da diverso tempo. Le questioni non sono seppellite; devono essere affrontate, ma con uno studio ponderato e in un quadro molto più ampio dell'attuale.

SARTOR. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTOR. Il Gruppo democratico-cristiano voterà per la soppressione dell'articolo 7 del testo governativo, così come ha proposto la Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Governo, propone la soppressione pura e semplice dell'articolo 7.

Onorevole Parri, se la soppressione è accolta, evidentemente il suo emendamento aggiuntivo viene ad essere assorbito dalla votazione.

Pongo in votazione la proposta di soppressione.

(È approvata).

Passiamo ora alla proposta Sampietro Giovanni, che può considerarsi di articolo aggiuntivo.

SARTOR. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTOR. La legge che dobbiamo votare ha limiti ben chiari e determinati. Si tratta della proroga di un accordo già avvenuto. Non possiamo introdurre in questa sede un principio nuovo che rivoluziona tutto il rapporto mezzadrile. Siamo favorevoli a una riforma del patto mezzadrile, a una disciplina più ragionevole e più giusta, ma non al suo annullamento, non alla soppressione del rapporto mezzadrile. Se introducessimo all'improvviso principi nuovi e rivoluzionari (*Rumori all'estrema sinistra*), aventi altre finalità, creeremmo il caos nella mezzadria con grave danno della produzione e della situazione economica agraria del Paese. È per questo che noi voteremo contro la proposta Sampietro Giovanni; e anche perché fra poco tempo sarà presentata alla Camera la nuova legge che regolerà i rapporti mezzadrili, e durante la sua discussione vedremo chi è favorevole a una disciplina più giusta e più ragionevole del rapporto mezzadrile e chi invece ne vuole l'annientamento e la soppressione. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la norma proposta dagli onorevoli Sampietro Giovanni, Negri, Sansone e altri, della quale do nuovamente lettura:

« La direzione tecnico-amministrativa del podere sarà esercitata in accordo dalle parti contraenti.

« In caso di divergenza, l'indirizzo direttivo verrà rimesso alla decisione di una Commissione paritetica, presieduta dal direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

(Non è approvata).

Passiamo all'articolo 9 del testo governativo, del quale la Commissione ha proposto la soppressione. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Se le migliorie, previste dall'accordo di cui all'articolo 8; devono eseguirsi in un fondo affittato, il concedente affittuario è tenuto ad eseguirle ed ha diritto di avere dal proprietario il rinnovo della spesa sostenuta detraendola dal canone di affitto.

« A tal uopo l'affittuario deve comunicare tempestivamente al proprietario l'indicazione precisa delle migliorie che intende fare, ed il proprietario può eseguirle a proprie spese, purché nei termini previsti dall'accordo.

« Il proprietario non può ritardare l'esecuzione delle migliorie disposte dall'affittua-

rio, né può opporvisi se non per gravi motivi tecnici.

« Quando le migliorie determinano un incremento produttivo del fondo, il proprietario ha diritto ad un aumento del canone di affitto dal momento in cui, per effetto delle migliorie stesse, si verifica l'incremento di produzione. L'aumento del canone non potrà essere inferiore all'interesse legale sul costo delle migliorie, maggiorato di una quota per gli ammortamenti. L'aumento — ove le migliorie siano eseguite dall'affittuario — sarà portato in detrazione dei rimborsi da avere dal proprietario a sensi del primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roselli, Codacci Pisanelli, Scalfaro, Rumor, Bertola, Scaglia, Cara, Bernardinetti, Colleoni e Pacati comunicano di rinunciare ai seguenti emendamenti:

« *Mantenere il testo del Governo con le seguenti modificazioni:*

« *Al primo comma, alle parole:* della spesa, *sostituire le parole:* della metà della spesa.

« *Al quarto comma, alle parole:* dal momento in cui, per effetto delle migliorie stesse, si verifica l'incremento di produzione, *sostituire le parole:* a partire dalla annata agraria successiva a quella in cui, per effetto delle migliorie stesse, si verifica un netto incremento di produzione ».

Non essendovi osservazioni in contrario, la proposta di soppressione si intende accolta.

La Commissione ha proposto di sopprimere anche l'articolo 10 del progetto governativo. Se ne dia lettura.

SULLO, Segretario, legge:

« Gli obblighi di miglioria per i piccoli proprietari saranno ridotti, con le norme regolamentari previste nell'articolo 14 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roselli, Codacci Pisanelli, Scalfaro, Rumor, Bertola, Scaglia, Cara, Bernardinetti, Colleoni e Pacati hanno comunicato di ritirare l'emendamento da essi presentato, tendente al mantenimento dell'articolo.

Non essendovi osservazioni, la proposta soppressiva della Commissione si intende accolta.

Gli onorevoli Miceli, Cremaschi Olindo, Capalozza, Grammatico, Gallico Spano Nardia, Bianco, Dal Pozzo, Geraci, Grifone e Scotti Francesco hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

CAPO III.

NORME SULLA MEZZADRIA IMPROPRIA

ART. 10-bis.

« Nei contratti verbali o scritti di mezzadria impropria, di colonia parziaria, di compartecipazione, la suddivisione dei prodotti nelle misure indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sostituisce ogni altra suddivisione diversamente pattuita, salvo il diritto al concedente di ricorrere alle Commissioni previste dall'articolo 6 della presente legge ».

ART. 10-ter.

« Gli accordi stipulati il 29 novembre 1947 ed allegati alla presente legge si applicano per l'annata agraria 1948-49 a tutti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione, di mezzadria impropria, contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere queste proposte.

MICELI. In sede di Commissione sostenni che la disciplina della mezzadria impropria doveva essere contemplata nella legge proposta. La necessità di sistemare le condizioni della mezzadria impropria è dimostrata da una considerazione di equità, perché non si può regolamentare la conduzione di un dato settore della mezzadria, quello della mezzadria classica, abbandonando l'altro settore, quello della mezzadria impropria; e da una considerazione di indole sociale, produttiva, la quale è suggerita dal fatto che la mezzadria impropria esercita una prevalente funzione nelle regioni dell'Italia centro-meridionale e che rilevante è il numero dei coloni e dei mezzadri impropri in dette regioni. Questi criteri suggeriscono di interessarsi nel disegno di legge della mezzadria impropria e sono stati in linea di massima riconosciuti opportuni ed equi anche dalla maggioranza in seno alla Commissione.

Orbene, per la prima parte del disegno di legge presentato, in virtù dell'articolo 1, i coloni e i mezzadri dell'Italia meridionale fruiscono insieme coi mezzadri propri del diritto di proroga del termine del contratto. Mi rifaccio a questo punto alle dichiarazioni dello stesso Ministro, il quale ha sostenuto che prorogare il termine dei contratti senza entrare nel merito della natura, della sostanza,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948.

del contenuto dei contratti stessi, vuol dire interessarsi della cornice abbandonando a se stesso il quadro.

Quanto è stato detto a proposito della mezzadria propria calza perfettamente al caso della mezzadria impropria. L'obiezione rilevante fatta ora dall'onorevole Ministro e dalla maggioranza della Commissione che, mentre per la mezzadria classica esiste qualcosa su cui operare — questo qualcosa è rappresentato dalla tregua mezzadrile, che, se pure con una certa discutibilità, rappresenta già la volontà del concedente e del concessionario per un certo periodo — per la mezzadria impropria, viceversa, non esiste niente di analogo, niente su cui operare, niente che si possa prorogare.

Tutto ciò non è perfettamente esatto: prima di tutto perché la mezzadria impropria è già regolata da un decreto legislativo (diversamente dalla mezzadria classica), e precisamente dal decreto 19 ottobre 1944, n. 311; in secondo luogo perché esistono già accordi, parziali, è vero, ma che sono sufficientemente indicativi, anche per la mezzadria impropria nelle regioni in cui tale forma contrattuale è particolarmente diffusa, quali sono la Puglia e la Lucania.

Noi non chiediamo che sia prorogato il decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 311, perché questo decreto non ha termine e non ha bisogno di proroga. Noi vogliamo, come già è stato fatto per il decreto sull'equo fitto del 1° luglio 1947, n. 217, rendere efficiente il decreto del 1944 sulla mezzadria impropria, dal momento che ne sono state constatate — e le esporrò brevemente — le gravi deficienze che lo rendono inoperante.

In secondo luogo chiediamo non di estendere gli accordi approvati per la Puglia e Lucania a tutta l'Italia, ma di servirci di questa indicazione, anche se parziale, della volontà delle parti, tuttora in atto, per la regolamentazione del decreto 19 ottobre 1944. Si obietta a ciò la grande varietà delle condizioni della mezzadria impropria. La mezzadria classica è inquadrata in binari pressoché rigidi, mentre quella impropria si sbizzarrisce in infinite formule. Orbene, si dice, regolamentare la mezzadria classica è cosa relativamente facile; disciplinare quella impropria è cosa impossibile. Noi non chiediamo la regolamentazione caso per caso, ma la regolamentazione delle caratteristiche comuni della mezzadria impropria. Questo, notate bene, è già stato fatto dal decreto del 1944, che ha fissato una determinata quota di divisione dei prodotti (del 20 e dell'80

per cento). La definizione non del tutto chiara degli altri casi ha successivamente formato oggetto di una chiarificazione negli accordi intersindacali approvati e da me accennati.

Sostanzialmente, dopo questa premessa di ordine generale, noi, con l'articolo 10-bis, chiediamo che la suddivisione dei prodotti avvenga in virtù del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 311. Ciò potrebbe sembrar strano alla maggioranza, la quale potrebbe dire: voi volete una riconferma di quanto già trovati sancito dalla legge; sarebbero un'aggiunta e un pleonasma inutili. Eppure questa nostra richiesta ha una giustificazione nello stato di fatto. Dopo la promulgazione del decreto del 1944 il colono ha richiesto la suddivisione in esso stabilita, ma il concedente vi si è costantemente opposto adducendo questo pretesto giuridico: tra noi esiste un contratto; questa legge, che tu invochi, modifica i nostri rapporti contrattuali: quindi è necessaria una sentenza della magistratura competente (cioè delle commissioni istituite dalla legge stessa) perché la modificazione avvenga. Come ben capite, ciò ha frustrato gli scopi e la portata della legge, la quale si preoccupava di operare essa stessa la modificazione delle suddivisioni e non di demandare alla magistratura speciale le relative variazioni. Il sofisma dei concedenti è questo: essi considerano una situazione di fatto la situazione contrattuale preesistente alla legge; mentre la verità è che la situazione di fatto è quella prevista dal decreto-legge 19 ottobre 1944 e che chi richiede la modificazione di una situazione di fatto deve invocare esso stesso, dalle commissioni, una deroga alla legge in quanto è previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa.

In parole povere, quando si divide sull'aia e il contadino richiede i quattro quinti del prodotto, il proprietario non li concede e si porta a casa la quota consuetudinaria, perché afferma che questo è il suo diritto secondo il vecchio contratto, e dice al contadino: se credi di aver ragione, rivolgiti alle commissioni circondariali. Noi sappiamo come, specialmente nell'Italia meridionale, funzionano le commissioni circondariali. Vi potrei portare infiniti esempi, ma ne porto alcuni sintomatici come durata dei giudizi: noi abbiamo avuto un giudizio fra un contadino della provincia di Catanzaro a nome Fava Carmine e un proprietario a nome Cefali Carlo per un raccolto di fave. Il giudizio è stato iniziato nel giugno 1945. La merce, che era composta da un quintale e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

46 chilogrammi di fave, è stata depositata al magazzino ammassi. Fino al gennaio di quest'anno la controversia non era stata risolta: le fave sono marcite nei sacchi e l'ammasso ha richiesto che fosse pagato il magazzino per il tempo trascorso. Sembra inverosimile, ma è un esempio che indica la situazione generale.

Ma v'è ancora di peggio. Quando i contadini hanno cercato di applicare la legge sull'aia, allora sono stati imputati di esercizio arbitrario delle proprie funzioni o di appropriazione indebita; e sono stati arrestati o denunciati all'autorità giudiziaria.

Vi è poi qualche caso che rasenta l'incredibile, ed è ciò che è capitato ad un contadino di Pizzo Calabro, Di Leo Giuseppe, il quale nell'annata 1947 ha manifestato l'intenzione di dividere il prodotto secondo la legge Gullo. Che cosa è successo? Il proprietario ha richiesto il sequestro conservativo del grano. Il grano era ancora da mietere e la magistratura ha accordato il sequestro conservativo. Il grano è stato mietuto da altri, mentre la famiglia del contadino Di Leo, inoperosa, assisteva a tale arbitrio. Successivamente il grano è stato depositato all'ammasso, e il contadino di Leo e la sua famiglia sono rimasti per l'annata 1947 senza l'approvvigionamento del grano necessario all'alimentazione.

Orbene, questi sono accenni sintomatici; vi è tutta una grave situazione per la quale necessita intervenire rendendo operante il decreto 19 ottobre 1944, come noi proponiamo. L'articolo 10-bis dice, sostanzialmente, che il contadino applica la legge direttamente e preleva la sua quota di prodotto; se il proprietario ritiene che ricorrano gli estremi degli articoli 2 e 3, deve essere lui stesso ad adire la commissione e a provocare una sentenza della commissione stessa, che modifichi questo stato di diritto.

Il secondo articolo, che ha anch'esso notevole importanza, serve per dare alle commissioni un elemento certo di giudizio, perché, se è vero che l'articolo 1 del citato decreto parla chiaro, cioè dice che quando il proprietario non concorre affatto alle spese culturali il contadino ha diritto all'80 per cento, gli articoli 2 e 3, parlando di speciale fertilità della terra e di speciale concorso, mettono nell'imbarazzo la magistratura nel giudicare quale sia la terra veramente fertile e che cosa debba intendersi per concorso speciale. Ed a questo provvedono gli accordi appulo-lucani, i quali definiscono che cosa debba intendersi per terreno fertile e dividono

per categorie esatte gli apporti che devono influire sulle modificazioni del contratto.

Per tutti questi motivi, se riteniamo che questo disegno di legge debba venire incontro effettivamente alle esigenze di tutti i mezzadri, se non vogliamo escludere il mezzadro del Mezzogiorno dai giusti benefici, se vogliamo tener conto della breccia giustamente aperta, introducendo la sospensione degli obblighi, che non era prevista in questo disegno di legge (anzi era previsto il contrario, perché nell'annesso regolamento del ministro Segni era detto che continuava l'obbligo degli obblighi), io propongo che siano presi in considerazione e approvati questi due articoli aggiuntivi per la mezzadria impropria. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Nel precedente dibattito su questo argomento già osservammo che in tema di mezzadria impropria siamo in presenza di un accordo interprovinciale, non a base nazionale, e considerammo la complessissima varietà dei rapporti di mezzadria impropria, concludendo che in questa legge, per quanto attiene alla proroga, si disciplinano i rapporti di mezzadria propria ed impropria; ma, per quanto attiene alla convalida dei rapporti preesistenti, cioè alla disciplina del contenuto dei rapporti prorogati, si convalida la tregua mezzadrile, ma non si tocca la materia del settore della mezzadria impropria. Per questi motivi la Commissione, coerente con quanto precedentemente sostenuto, non può esprimere parere favorevole all'accoglimento degli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario a questi emendamenti che escono dal campo della legge. In argomento sono in corso discussioni: proprio oggi alle 18 ci dobbiamo trovare, e l'onorevole Miceli lo sa, per vedere se è possibile giungere a una composizione tra le parti. È proprio in corso, quindi, una vertenza sindacale e, se ci siamo decisi a prorogare la tregua, è stato solamente dopo che ogni speranza di composizione fra le parti era fino ad oggi completamente fallita. Anche nel campo della mezzadria impropria sono in corso trattative: ho speranza che in questa sede si potrà esaminare anche il problema prospettato dall'onorevole Miceli e risolverlo. Dico subito, però, che, per la forma con cui sono presen-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

tati, i due articoli non risolvono niente. In ogni modo, oggi pomeriggio o domani, in sede di discussione fra le parti, potremmo esaminare anche questa materia. Risolvere il problema in questo momento sarebbe proprio un cadere in quel vizio di incostituzionalità che ci è stato rimproverato; e mi pare assurdo che questa proposta venga proprio da quella parte che ha fatto quella eccezione.

Mi riservo pertanto di riesaminare questa materia, con il proposito di regolarla a mezzo di un altro disegno di legge.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Si dice che è inopportuno deliberare in questa sede perché vi sono trattative in atto. Infatti, stasera alle 18 v'è una riunione al Ministero dell'agricoltura con i rappresentanti dei proprietari. Io credo che le trattative in atto, qualunque esito abbiano, debbano sempre tradursi in una disposizione di legge, dato che così è stato già fatto per la mezzadria, anche per l'anno scorso. Credo altresì che il passato debba valere come esperienza sull'esito di queste trattative e che il Governo debba intervenire tempestivamente.

SARTOR. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTOR. Il Gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento Miceli (*Rumori all'estrema sinistra*), perché il ministro ha assicurato che vi sono trattative in corso e perché, nell'ipotesi in cui queste trattative non possano approdare a conclusione, il ministro si riserva di proporre un nuovo disegno di legge destinato a regolare la materia della mezzadria impropria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis proposto dagli onorevoli Miceli, Cremaschi Olindo ed altri, del quale do nuovamente lettura:

« Nei contratti verbali e scritti di mezzadria impropria, di colonia parziaria, di compartecipazione, la suddivisione dei prodotti nelle misure indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sostituisce ogni altra suddivisione diversamente pattuita, salvo il diritto al concedente di ricorrere alle commissioni previste dall'articolo 6 della presente legge ».

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10-ter proposto dagli stessi deputati:

« Gli accordi stipulati il 29 novembre 1947 ed allegati alla presente legge si appli-

cano per l'annata agraria 1948-49 a tutti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e di mezzadria impropria, contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 ».

(*Dopo prova e controprova, non è approvato — Commenti all'estrema sinistra*).

MICELI. Non siete gli amici del Mezzogiorno: siete gli agrari del Mezzogiorno! (*Proteste al centro*).

CALASSO. È da tre anni che durano le trattative!

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9 della Commissione, corrispondente all'articolo 12 del testo ministeriale. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I cittadini chiamati a far parte delle sezioni specializzate di cui gli articoli 6 e 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Cremaschi Olindo, Buzzelli, Bellucci, Dal Pozzo, Berti Giuseppe fu Angelo, Calasso, Borioni, Walter, Latorre, Messinetti e Marchesi hanno proposto di aggiungere le parole seguenti: « salvo giustificato motivo da valutarsi dal presidente della commissione ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. Si tratta, onorevoli colleghi, di un miglioramento della formulazione, non di un emendamento sostanziale. Anzi, si potrebbe obiettare che il concetto ivi contenuto sia implicito nella norma così come formulata nel testo governativo e della Commissione. Senonché, la dizione secondo cui i cittadini chiamati a far parte delle sezioni specializzate non possono rifiutare l'incarico sembra troppo drastica, troppo rigorosa; per cui ritengo che debba, invece, suonare esplicitamente rispettosa dei legittimi impedimenti e delle legittime esigenze dei privati cittadini.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non occorre contemplare, mi pare, in modo esplicito questa possibilità, aprendo esplicitamente una valvola che potrà ugualmente funzionare se del caso, come ha ammesso anche l'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si è verificato il caso che esperti

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

impediscono con la loro sistematica assenza il funzionamento delle commissioni. Si è voluto eliminare questo gravissimo inconveniente rendendo obbligatoria l'accettazione dell'incarico. Evidentemente, chi non è in condizione di accettarlo avrà cura di non farsi proporre dall'organizzazione sindacale. Mi riferisco non al caso di assenza una volta tanto, ma alla necessità di mantenere l'impegno una volta preso. Credo che si possa conservare il testo del progetto, senza pericolo di alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella insiste nel suo emendamento?

CAPALOZZA. Dopo i chiarimenti dati dalla Commissione e dal Ministro, non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 9 nel testo del progetto, dandone ancora una volta lettura:

« I cittadini chiamati a far parte delle sezioni specializzate di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 del testo della Commissione, al quale corrisponde il tredicesimo del testo ministeriale. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

Art. 10.

« Agli esperti ed al tecnico previsti all'articolo 6 della presente legge è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125 se sono impiegati dello Stato e di lire 250 negli altri casi. Per la missione è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°.

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero di grazia e giustizia.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare sul bilancio le occorrenti variazioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sopprimere le parole: ed al tecnico, e sostituire alle parole: lire 125 e lire 250, rispettivamente le parole: lire 200 e lire 600 ».

« Aggiungere allo stesso comma il seguente periodo:

« Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del tribunale nella sentenza ».

Ha facoltà di svolgerli.

PETRONE. Non credo vi sia bisogno di un particolare svolgimento. Dopo l'obbligatorietà stabilita dalla legge, sarà necessario aumentare l'indennità di presenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Petrilli, Maxia, Germani ed altri hanno proposto i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma, alle parole: Ministero di grazia e giustizia, sostituire: Ministero dell'agricoltura e foreste ».

« Aggiungere il seguente comma (terzo):

« All'erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate ».

L'onorevole Petrilli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PETRILLI. Le ragioni del primo emendamento sono ragioni di competenza. Sembra infatti più opportuno che le spese incidano sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, trattandosi di commissioni che devono pronunciarsi in materia agraria.

Il secondo emendamento ha lo scopo di rendere più agevole il pagamento delle indennità. Bisogna infatti ricordare che, a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, articolo 56, le indennità agli esperti dovrebbero essere pagate mediante mandato diretto che esige una speciale documentazione. Nel caso specifico, il presidente della commissione dovrebbe mandare all'amministrazione centrale (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) una richiesta di pagamento documentandola con l'estratto dei verbali delle sedute che attestano la partecipazione degli esperti alle sedute stesse. Quindi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrebbe disporre, attraverso la Ragioneria centrale, l'emissione del mandato, che dovrebbe andare alla Corte dei conti per potersi poi procedere al pagamento.

Con la procedura che propongo, invece, si autorizza il prefetto, attraverso l'accreditamento di una somma che globalmente, in via di previsione, si ritenga sufficiente a soddisfare le indennità degli esperti, a disporre il pagamento, su richiesta del presidente della commissione.

È necessario che questa variante sia sancita con provvedimento legislativo, perché si tratta di una deroga alle disposizioni di carattere generale stabilite nella legge sulla contabilità generale dello Stato.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole agli emendamenti Petrone e Petrilli.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono anch'io favorevole all'accoglimento di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrone diretto ad aumentare l'importo dei gettoni di presenza per gli esperti da lire 125 a lire 200 e da lire 200 a lire 600 a seconda che siano oppure no impiegati dello Stato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Petrone, diretto a sopprimere nel primo comma le parole « ed al tecnico » e ad aggiungere invece nello stesso comma il seguente periodo: « Le spettanze del tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del tribunale nella sentenza ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Petrilli, tendente a sostituire nel secondo comma alle parole « Ministero di grazia e giustizia », le altre « Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo (terzo) Petrilli, del quale do ancora una volta lettura:

« All'erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui province hanno sede le sezioni specializzate ».

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 10 (testo della Commissione) nel suo complesso, così come risulta formulato in seguito agli emendamenti approvati:

« Agli esperti previsti dall'articolo 6 della presente legge è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per la missione è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°. Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del tribunale nella sentenza.

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« All'erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui province hanno sede le sezioni specializzate.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare sul bilancio le occorrenti variazioni ».

(È approvato).

Vi sono ora tre articoli aggiuntivi dei quali, se approvati, sarà determinata in sede di coordinamento la collocazione.

Il primo è quello degli onorevoli Grifone De Martino Francesco, Capalozza, Dal Pozzo, Bensi, Grammatico, Cremaschi Olindo, Bellucci, Togliatti, Rossi Maria Maddalena, Sansone e Tolloy, così concepito:

« Far seguire all'articolo 4, già approvato dalla Camera, il seguente:

« In deroga a quanto stabilito nell'accordo di cui al primo comma, la ripartizione dei prodotti nell'annata agraria 1947-48 si effettuerà in base al seguente criterio: il 55 per cento al mezzadro e il 45 per cento al concedente.

« Il ricavato del 5 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, verrà impiegato per opere di miglìoria da fare eseguire da operai agricoli ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di far presente alla Camera e ai colleghi proponenti che, a prescindere da ogni ragione di merito per quanto attiene al contenuto dell'emendamento proposto e dall'intendimento della Commissione nella sua maggioranza di non alterare lo stato di cose preesistente, noi ci troviamo dinanzi ad un problema, a me pare, di preclusione formale, perché, se la Camera ha votato, come ha votato, nell'articolo 8 la convalida in legge della tregua mezzadrile, con tutte le norme che ne fanno parte (*Commenti all'estrema sinistra*) compresa quella relativa alla misura del riparto, evidentemente con l'attuale emendamento noi torneremmo sulla votazione già fatta, onde, a nome della maggioranza della Commissione e, vorrei dire, come deputato, prescindendo da questa veste, debbo opporre la preclusione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore per la minoranza ha facoltà di parlare.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Noi avremmo voluto introdurre questo emendamento in sede di discussione dell'articolo 4. Senonché l'articolo 4 fu votato per divisione e la discussione sugli obblighi assorbì talmente l'attenzione dell'Assemblea che la votazione complessiva dell'articolo 4 avvenne a fine di seduta e in modo talmente affrettato che nel resoconto sommario questa votazione non compare.

PRESIDENTE. Lei sa che il resoconto sommario non fa testo.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Nella persuasione che l'articolo 4 non fosse stato interamente votato noi abbiamo proposto un articolo aggiuntivo e credo che non ci sia nessuna preclusione formale acché ora, alla fine della discussione, si possa discutere un articolo aggiuntivo anche se esso fa riferimento a qualche cosa che è stata già deliberata. D'altra parte, nel corso della discussione ci siamo allontanati dal puro e semplice accordo di tregua, se è vero che abbiamo votato sugli obblighi, su qualche cosa cioè che nella tregua non era contemplato. Per altro ci siamo allontanati dal principio di non derogare dall'attuale stato giuridico quando, con l'articolo 2, abbiamo approvato una norma che deroga sostanzialmente dallo stato giuridico attuale. Perciò, se è valsa la considerazione di poter derogare in quei casi, credo che non ci sia nessuna ragione sostanziale per impedire che si possa discutere su questo articolo aggiuntivo, il quale è un articolo a sè stante che deve essere considerato nelle disposizioni finali come deroga eccezionale allo stato giuridico attuale. Pertanto insisto affinché l'onorevole Presidente ponga in votazione il mio emendamento.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Se anche, in ipotesi, per quanto riguarda la votazione avvenuta sugli obblighi, avessimo contravvenuto al vincolo che nasceva dalla precedente votazione, è evidente che questo precedente, che sta contro il Regolamento, non basta a legittimare una nuova violazione del Regolamento. Questo, a parte la differenza fra le due ipotesi, perché in tema di obblighi noi ci limitammo ad introdurre una sospensione, la quale non contravviene al contenuto della norma...

GULLO. Comunque è una variante.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Mi lasci dire: è qualche cosa che introduce nella norma approvata una sospensiva della

medesima. Oggi, con la votazione su questo emendamento, noi introdurremmo invece non già una sospensiva, bensì una nuova norma contrastante, non aggiuntiva, non integrativa, non illustrativa, ma contrastante con quella votata.

Io, perciò, per il rispetto non formale, ma sostanziale, dell'ordine logico della votazione e del Regolamento, insisto nella preclusione.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Faccio notare all'onorevole Dominèdò che noi abbiamo derogato in pieno, ed in ciò sta il significato della votazione che abbiamo fatto, abbiamo derogato in pieno all'art. 8 del regolamento della tregua. Insisto inoltre sulla considerazione che noi nell'articolo 2 abbiamo aperto un'eccezione molto grave al diritto di proroga quindi ci siamo allontanati dallo stato giuridico attuale.

Se quella considerazione valeva, doveva valere anche per l'articolo 2, mentre la maggioranza ha voluto l'articolo 2. Pertanto credo che l'Assemblea, come organo legislativo sovrano, possa permettersi di discutere questo articolo aggiuntivo senza infrangere alcun principio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Mi duole di dover insistere, ma anche le ultime considerazioni dell'onorevole Grifone non sono probanti, perché il richiamo all'articolo 2, nel corso del quale noi abbiamo introdotto dei limiti al concetto di proroga, è assolutamente fuori luogo: lì si trattava di stabilire con la prima votazione se la proroga dovesse essere assoluta o no, o se vi potesse essere un qualche spiraglio di eccezione. Quindi ipotesi del tutto diversa.

Per quanto riguarda la precedente votazione sugli obblighi, a parte la differenza fra la sospensiva di allora ed il contrasto di adesso, ripeto che se anche avessimo mancato, questo non legittima una seconda mancanza. Sta di fatto che ci troviamo dinanzi ad una votazione presa dalla Camera relativa alla misura del riparto, ed io non posso consentire per quanto attiene la maggioranza della Commissione, che si ritorni sulla decisione già presa.

PRESIDENTE. Devo interpellare la Camera sulla preclusione posta dal Relatore per la maggioranza.

Pongo ai voti la proposta di preclusione.

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

Il secondo articolo aggiuntivo è stato presentato dagli onorevoli Calasso, Bianco, Suraci, Semeraro Santo, Gullo, Grifone, Cremaschi Olindo, Bottonelli, Marcellino Nella, Diaz Laura, Gallo Elisabetta e Coppi Ilia:

« Fermi restando i contratti vigenti, ed in attesa della stipulazione del nuovo contratto per la mezzadria impropria, colonia e compartecipazione, per l'annata 1947-48 i prodotti della mezzadria impropria, colonia e compartecipazione saranno divisi elevando del 10 per cento l'attuale quota di ripartizione del concessionario coltivatore ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ricorre l'identico motivo di preclusione che per l'articolo aggiuntivo precedentemente proposto. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MICELI. Questa è mezzadria impropria.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Abbiate il coraggio di dire ciò che pensate. (*Commenti*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Quanto a coraggio mi si consenta di non ricevere lezioni da alcuno. (*Applausi al centro*).

Entro nel merito. È esatto il rilievo fattomi dall'onorevole Miceli. Questo concerne la mezzadria impropria, quindi la preclusione non opera negli stessi sensi e con le stesse argomentazioni fatte precedentemente. Però questo non esclude che, anche in tema di mezzadria impropria, noi abbiamo votato nella seduta di stamani, se non vado errato, affermando questo concetto: che questa legge provvisoria riferendosi, per quanto riguarda la disciplina del contenuto del rapporto prorogato, alla mezzadria propria e non alla mezzadria impropria, non dovesse contenere norme in materia. Perciò, pur con diversa motivazione, a me pare che anche qui operi un motivo di preclusione.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. La questione sarebbe inutile perché la maggioranza è da quella parte. Ma bisogna costringere la maggioranza a pronunciarsi, non sulla questione di forma, ma sul merito. Adducendo che, avendo votato gli articoli sulla tregua mezzadriale non si può proporre nulla né in aggiunta né in modifica, si oppone una causa di preclusione non solo formale ma sostanziale; ma nel caso della

mezzadria impropria (a prescindere dalle intenzioni e dalle dichiarazioni di voto che esulano dalla forma), noi abbiamo votato su due articoli precisi da me presentati: quello di specificare l'articolo 1 del decreto 19 ottobre 1944, e quello di estendere gli accordi appulo-lucani approvati. Non vedo come la proposta Calasso possa essere in contrasto con quanto si è votato. Se il motivo della votazione è stato quello di non entrare in merito nella questione della mezzadria impropria, questo non è compreso formalmente in quello che è già stato votato: gli articoli da me proposti.

Visto che si invoca una questione di forma, la forma è semplice: si sono votati gli articoli 10-ter e 10-bis; c'è nell'emendamento Calasso qualcosa in contrasto con questi articoli già discussi? No; sono proposte completamente diverse; ritengo perciò che l'emendamento si debba prendere in considerazione.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente qui siamo in presenza non di una preclusione esplicita, ma implicita. È innegabile che esiste anche la preclusione implicita. Prima la preclusione nasceva dal fatto che la norma proposta si contrapponeva esplicitamente, formalmente ad una norma già votata; ora, a mio parere, la preclusione nasce dal fatto che la nuova proposta si contrappone sostanzialmente allo spirito ed al presupposto implicito di precedente votazione.

Se devo rispettare la logica e me stesso, sotto questo aspetto devo insistere nella preclusione, sostanziale o implicita, pur differenziandola da quella formale o esplicita, perché comune è la ragione logica delle due ipotesi.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi riteniamo che non esistano due preclusioni, una esplicita ed una implicita, ma una sola preclusione, che essendo formale deve essere assolutamente esplicita; perché con questo criterio di « implicita » si estenderebbe la possibilità di preclusione, avendo modo di troncarsi qualsiasi discussione. Quindi, noi insistiamo.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto al parere della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

CALASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALASSO. Io conoscevo il contenuto della proposta di articoli aggiuntivi, formulata e presentata dall'onorevole Miceli ed altri; ed appunto perché la conoscevo, ho presentato, in subordine alla proposta Miceli, l'articolo aggiuntivo testé letto dal Presidente.

Io non sono giurista e non mi intendo di di forma e tanto meno di diritto, nel senso scolastico della parola. Mi permetto tuttavia di opporre all'onorevole Relatore questa obiezione: se si è discusso l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli, riguardante la mezzadria impropria, perché precludere la via alla discussione dell'articolo da me proposto e che verte sulla stessa materia?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Prendo la parola ancora una volta per dare all'onorevole Calasso il chiarimento richiesti.

S'intende che la preclusione è una sola, concettualmente, anche se assume la forma implicita o esplicita; è chiaro che si parla di due diversi aspetti di un solo concetto.

Quello che diceva, l'onorevole Calasso; relativamente alla votazione avvenuta sul precedente emendamento, relativo alla mezzadria impropria, non fa se non avvalorare la mia ipotesi, per l'accoglimento o il rigetto della quale mi rimetto all'Assemblea, in questo senso: che la preclusione concettuale, la quale vale anche più di quella formale, è nata appunto in conseguenza di quella votazione, se è vero che con quella votazione la Camera ha adottato il criterio di non legiferare in materia di mezzadria impropria. Precisamente perché, per quanto attiene alla disciplina del contenuto dei rapporti, la legge contempla esclusivamente la mezzadria propria; quindi, la preclusione sostanziale è nata in conseguenza di quella votazione. Non ho altro da aggiungere e mi rimetto a quanto la Camera riterrà di decidere in merito.

PRESIDENTE. Poiché il Relatore della maggioranza della Commissione insiste nella preclusione, io debbo interpellare la Camera.

MICELI. Anche la forma è creata dalla maggioranza! (*Rumori e proteste al centro*).

CALASSO. Voi non vi volete interessare delle sorti dei contadini! Vi piacciono i frutti della terra del Mezzogiorno, ma non vi occupate di coloro che sudano sulla terra! (*Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la preclusione avanzata dalla maggioranza della Commissione.

(*È approvata — Commenti e rumori all'estrema sinistra*).

Vi è ora l'ultimo articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cremaschi Olindo, Bottonelli, Marcellino Colombi Nella, Semeraro Santo, Bianco, Diaz Laura, Coppi Ilia, Calasso, Suraci e Amendola Pietro:

« In deroga a quanto stabilito nell'accordo di tregua, di cui all'articolo 4 della presente legge, lettere a) e b), nell'annata agraria 1947-48 la quota del 3 per cento della produzione lorda vendibile sarà assegnata al colono nell'atto stesso della ripartizione dei prodotti e utili poderali ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Anche questo articolo rientra nell'ipotesi di preclusione formale. (*Proteste e rumori all'estrema sinistra*).

LIZZADRI. Difendete sempre gli interessi degli agrari! (*Rumori e proteste al centro*)

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Relatore per la maggioranza persiste sul punto di vista adottato per i due precedenti articoli, mi trovo nella situazione di dover ancora una volta ripetere una votazione sulla preclusione.

Pongo in votazione la proposta di preclusione della maggioranza della Commissione anche per questo terzo articolo aggiuntivo.

(*È approvata — Commenti e rumori all'estrema sinistra*).

Passiamo all'articolo 11 (14 del testo ministeriale). Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, accingendosi alla votazione dell'articolo 14 del disegno di legge portante la proroga dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione, articolo che autorizza il Governo della Repubblica ad emanare quel regolamento che deve servire a rendere la legge applicabile e a permetterle di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

raggiungere le finalità che le sono proprie; preso atto che il fine dal Governo proclamato è quello di portare un contributo alla pacificazione sociale nel settore dell'agricoltura; considerando che detta pacificazione non si potrà ottenere se non verrà emanato un atto di clemenza a favore di quei lavoratori dell'agricoltura che sono stati condannati o sono imputati per fatti commessi in occasione di agitazioni sindacali; invita il Governo a proporre una legge di delegazione per un provvedimento di amnistia e indulto a favore dei lavoratori suaccennati ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Desidero illustrare alla Camera la necessità che, mentre ci si accinge a votare l'articolo 14 che contiene l'invito, o per meglio dire l'autorizzazione al Governo ad emanare un regolamento per l'applicazione della presente legge, la Camera approvi un altro invito al Governo contenuto nell'ordine del giorno che io intendo illustrare e nel quale si prospetta la necessità di proporre alla Camera un disegno di legge di delegazione per la concessione di un atto di clemenza per coloro i quali sono imputati di reati commessi durante le agitazioni sindacali di cui alla presente legge.

Signor Presidente, onorevoli Colleghi, l'articolo 14 che si presenta ora alla nostra votazione contiene, come ho testé accennato, l'invito al Governo di emanare un regolamento per l'applicazione della legge, quel regolamento cioè che deve servire a renderla efficiente e a darle modo di raggiungere gli obiettivi che con essa ci siamo prefissi.

Ora, noi ci dobbiamo domandare quali sono gli obiettivi che stanno alla base di questa legge, quali sono gli obiettivi che il Governo si è prefisso nell'attuare la legge che noi abbiamo discusso. E se noi dobbiamo indagare sopra questi motivi, credo che essi possano trovarsi al fondo di una discussione, alla quale noi abbiamo assistito, fra la minoranza e la maggioranza, all'inizio della discussione generale sopra il progetto di legge, e di cui un'eco, anzi numerose eco vi sono state durante la discussione dei singoli articoli. Vi è stata una discussione in cui da parte nostra si sosteneva che la presente legge non poteva essere legge costituzionale, in quanto essa non si limitava a prorogare il termine di scadenza dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, così come richiesto da parte nostra, ma entrava nel merito dei contratti ed emanava norme che esulavano da quelle che erano le

richieste dei lavoratori, non solo, ma che dimostravano come lo Stato si fosse arrogato il potere di intromettersi in quelle che erano le questioni che si svolgevano fra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di opere.

Ebbene, anche in questa occasione, oltre che nella relazione della maggioranza, noi abbiamo sentito quale è stato lo scopo per cui la maggioranza ha ritenuto di poter interferire nei rapporti singoli dei datori di lavoro e dei lavoratori. È stato detto che ciò si è reso necessario perché — leggo le testuali parole del Relatore della maggioranza — « si è sentito il bisogno di portare un contributo per la pacificazione sociale nel settore dell'agricoltura ». Questa, a quanto almeno afferma il Governo, dovrebbe essere la volontà che lo ha mosso nel proporre all'Assemblea tale disegno di legge.

Ed allora, noi dobbiamo chiederci — ora che siamo alla fine della discussione di questo disegno di legge — se si è raggiunto il fine che il Governo dice di essersi prefisso, cioè un contributo alla pacificazione nelle campagne. Se noi osserviamo le norme contenute nel progetto di legge, dobbiamo dire che siamo assai perplessi nel rispondere alla domanda se si sia raggiunto questo fine. Noi diciamo che di pacificazione si potrà parlare allorquando si saranno riconosciuti ai lavoratori almeno i loro diritti più elementari; di pacificazione si potrà parlare allorché si saranno concessi ai lavoratori quei diritti che a loro sono attribuiti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Noi riteniamo che nulla di tutto questo sia stato fatto con la presente legge. Noi abbiamo visto che con questo si è trasformata in legge una regolamentazione di quella tregua mezzadrile, il cui contenuto non risponde più, oggi, alle esigenze dei lavoratori dell'agricoltura e dell'agricoltura stessa.

Noi vediamo che si è negato in questa legge ai lavoratori il riconoscimento di quel diritto che a loro era conferito dalla Costituzione della Repubblica italiana, il diritto cioè di partecipare alla gestione dell'azienda agricola.

Noi vediamo che in questa legge si è inibito un altro diritto ai lavoratori: quello a loro riconosciuto dall'articolo 36 della Costituzione della Repubblica italiana, riguardante cioè il riparto degli utili in base agli apporti di lavoro. In questa legge non sono stati aboliti del tutto gli obblighi dei quali abbiamo — d'altra parte — sentito anche da altri settori della Camera aperta condanna.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

In questa legge si è trascurato completamente quel vasto strato di lavoratori che sono interessati nella mezzadria impropria, che popolano il Mezzogiorno d'Italia e che non hanno nessun demerito nei confronti dei lavoratori della mezzadria propria, per essere trattati dal Governo attuale con due pesi e due misure.

Noi in questa legge abbiamo visto negata ai salariati fissi quella proroga del contratto che era stata richiesta da parte nostra anche prima dell'attuale dibattito.

Tutte queste cose sono state negate ai lavoratori in questa legge, che si voleva fosse una legge per la pacificazione delle campagne.

Siamo d'accordo che la maggioranza parlamentare può addurre, a giustificazione di questi suoi dinieghi, ragioni di squisita indole giuridica, questioni di tecnica giuridica, pregiudiziali di una sorta o dell'altra, sottili disquisizioni giuridiche nelle quali noi possiamo aver ammirato il Relatore della maggioranza per la competenza tecnica e giuridica della quale ha dato prova; ma delle quali dobbiamo anche dire che non sappiamo quale effetto potranno produrre in quelle masse contadine che hanno il grave torto di non intendersi di pregiudiziali o di questioni di tecnica giuridica, ma che giudicano i partiti secondo l'attività concreta che essi sviluppano a loro beneficio nel Parlamento italiano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Ma, a parte tutte queste esigenze che non sono state soddisfatte, io entro nel merito della mia breve esposizione. (*Commenti al centro*). Abbiamo sentito da parte vostra tanti discorsi, alcuni dei quali sottili ed interessanti, altri meno, e quindi ritengo che voi mal tollerereste che qualcuno di noi vi intrattenga — sia pur brevemente — su questo argomento che ci interessa in modo particolare.

Noi riteniamo che, oltre a queste rivendicazioni che non sono state accettate ve ne sia una molto grave, della quale ancora non si è parlato e per la quale io parlo ora e che mi voglio illudere venga accettata: l'esigenza di dar modo a tutti coloro i quali sono stati condannati o sono imputati per reati connessi a quelle agitazioni sindacali che hanno portato alla discussione attuale della legge, di poter uscire dalle galere, di poter vedere archiviato, amnistiato il loro procedimento, in modo che essi possano venire restituiti alle loro famiglie. Chi sono, signori, coloro dei quali io vi parlo? Essi non sono dei ladri, non sono degli assassini,

non sono dei traditori, ma sono quelle persone che più delle altre, credetemi, hanno sofferto durante il periodo fascista (*Commenti a destra*); sono quelle persone le quali si illudevano — non ho detto credevano, ma si illudevano (perché di tale parola oggi noi purtroppo dobbiamo fare uso) — che una volta caduto il fascismo, venissero riconosciuti i loro diritti e si potesse davanti a loro dischiudere la strada della elevazione sociale, del progresso e del benessere economico. Questi sono coloro i quali, dopo la liberazione, appunto per questa che noi purtroppo oggi non possiamo non definire un'illusione, per colpa dell'operato del partito che oggi ha la maggioranza in questa assemblea (*Rumori al centro*)...

Una voce al centro. Per colpa del popolo che ci ha mandato qui.

CAVALLARI. ... Costoro per realizzare questi obiettivi hanno lottato, si sono stretti intorno ai loro sindacati liberi e unitari, hanno fatto delle dimostrazioni, hanno avanzato delle proteste, hanno fatto degli scioperi, hanno affrontato dei sacrifici.

Ma noi dobbiamo, se vogliamo giudicare in un certo senso l'operato di questi lavoratori, incominciare innanzitutto il nostro ragionamento da questa domanda: erano ingiuste le loro richieste? Le loro richieste non erano ingiuste, perché questi lavoratori hanno chiesto l'applicazione di quel lodo De Gasperi, il quale porta appunto il nome del Presidente del Consiglio, lodo che era stato emanato, ma che, contro quelli che erano stati gli impegni della Confida, dalla Confida stessa pare non sia stato osservato. Ebbene, essi non hanno chiesto nessuna misura di carattere socialista, non hanno chiesto nulla che fosse men che legittimo: essi hanno chiesto unicamente la realizzazione di quel lodo che era stato emanato dal Presidente del Consiglio. Ebbene, costoro, per questa realizzazione hanno dovuto fare delle agitazioni, degli scioperi, delle proteste; e anche in queste occasioni vi sono stati degli arrestati, ed oggi vi sono degli imputati.

Essi hanno chiesto l'aumento della quota di ripartizione dei prodotti; e che questa loro esigenza non fosse infondata, ma fosse giusta, lo dovete confermare voi pure, perché oggi si tratta di approvare una legge la quale contiene un aumento, sia pure inadeguato, ma contiene sempre un aumento di quel cinquanta per cento, contro il quale i mezzadri e i lavoratori hanno lottato. Si trattava in queste dimostrazioni, in queste lotte sindacali, di ottenere la

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

proroga dei contratti, quella proroga che oggi voi avete riconosciuta giusta, perché voi state approvando questo decreto. Essi hanno chiesto in quelle loro dimostrazioni la realizzazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana, alla cui formazione abbiamo concorso noi, ma avete concorso anche voi, Costituzione che tutti insieme abbiamo approvato. E questi principi erano quelli cui ho fatto cenno prima: il principio dell'articolo 46, il quale riconosce ai lavoratori il diritto alla partecipazione alla gestione dell'impresa, e quello dell'articolo 36, il quale riconosce che nella Repubblica italiana i lavoratori hanno diritto ad avere un compenso che sia proporzionale all'apporto del loro lavoro.

Durante queste agitazioni, al termine delle quali noi abbiamo visto molti lavoratori dover prendere in ceppi la via della prigione o essere tradotti davanti ai tribunali e talora anche, purtroppo, davanti alle Corti d'assise. (*Commenti al centro*)...

Una voce al centro. Di chi la colpa?

CAVALLARI... i lavoratori hanno chiesto di poter lavorare.

E queste sono le agitazioni inerenti alla richiesta di assegnazione di quelle terre demaniali rivierasche del Po che erano state abbandonate a molti grandi agricoltori industriali che le sfruttavano e non pensavano all'interesse collettivo.

Questa è la natura delle agitazioni sindacali che si sono svolte nel nostro Paese.

E allora, io pongo un'altra domanda onorevoli colleghi: posta la giustezza di queste loro rivendicazioni, avevano i lavoratori un altro mezzo, che non fosse quello delle agitazioni, degli scioperi, delle proteste, per poter conseguire questo diritto che a loro nessuno può disconoscere? Avevano altri mezzi?

Una voce al centro. Sì, il Parlamento, e quello di non commettere reati. (*Commenti*).

CAVALLARI. Signori, non avevano altri mezzi, e se anche voi sostenete il contrario nel vostro intimo sapete di non sostenere il giusto. (*Vive proteste al centro e a destra*).

Basta che noi ci rifacciamo per un momento a quello che è successo in Sicilia, e di cui non vorreste sentir parlare. In Sicilia abbiamo visto che non solo le classi padronali si sono valse a dritto e a rovescio dei poteri loro conferiti dalla legge, ma si sono valse anche delle intimidazioni, delle violenze, degli omicidi, (*Proteste al centro*), contro coloro che rappresentavano le masse

lavoratrici nella lotta contro gli interessi reazionari. (*Proteste al centro*).

Una voce al centro. È una menzogna! Lei scambia la Sicilia con un'altra Regione.

CAVALLARI. L'interruttore evidentemente è venuto al mondo soltanto oggi o viene dal mondo della luna, perché non c'è italiano in buona fede (ed egli evidentemente non è in buona fede) che possa negare quello che tutti sappiamo. (*Proteste al centro*)

Dobbiamo allora, egregi colleghi, rendere giustizia alla causa che ha mosso questi lavoratori. E oggi che ci apprestiamo a votare questo decreto che ha quello scopo così chiaramente conferitogli dal Governo, noi non possiamo infierire contro coloro che, per fatti commessi nel corso di quelle agitazioni, sono stati tratti o verranno tratti davanti al giudice penale.

Noi sappiamo, e penso che lo sappiano e ne siano convinti diversi colleghi di altri settori della Camera, e soprattutto i colleghi democristiani, che quei lavoratori che hanno scioperato, che si sono agitati nel campo sindacale, e che hanno sopportato duri sacrifici spesso per solidarietà con altre categorie di lavoratori loro fratelli, non sono soltanto comunisti, ma sono anche democristiani, cattolici e non cattolici, e fra di loro sono numerosi i lavoratori che hanno dato il loro voto anche a voi e in voi hanno riposto la loro fiducia.

Io penso non si possa dimenticare questa esigenza suprema in questo momento, e non si possa dimenticare soprattutto questo: che i sentimenti che hanno mosso questi lavoratori nelle loro dimostrazioni e rivendicazioni non sono stati soltanto sentimenti di egoismo, perché noi ci troviamo oggi in Italia in questa situazione: che le rivendicazioni dei lavoratori sono poste per un loro migliore benessere, ma sono poste anche per un miglioramento della produzione, sicché in Italia non vi può essere oggi chi neghi che gli interessi e le esigenze dei lavoratori corrispondono puntualmente agli interessi e alle esigenze della collettività di tutto il nostro Paese!

Noi dobbiamo pensare che la via del progresso per la quale si sono battuti questi lavoratori è una via che sempre — non solo da oggi, ma da tempo immemorabile — è stata cosparsa di sofferenze (*Interruzioni al centro*), è stata cosparsa di sacrifici da parte delle masse lavoratrici! Noi sappiamo che oggi questi sacrifici si devono riconoscere, e noi sappiamo che questo provvedimento da noi presentato è necessario perché, se

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

non rendiamo giustizia a questi lavoratori, vano è sperare ogni pacificazione nelle campagne! (*Applausi all'estrema sinistra*).

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Non mi meravigliano le affermazioni e le argomentazioni dell'onorevole Cavallari quando ha proposto all'Assemblea questo suo ordine del giorno. Non mi meravigliano perché, in sostanza, nell'ambito di quella che può essere la sua concezione del diritto in generale e del diritto penale in particolare, questa richiesta di un atto di clemenza si è trasformata naturalmente in una apologia di reato! (*Commenti all'estrema sinistra*). Si è trasformata un'un'apologia di reato perché egli doveva, richiedendo un atto di clemenza a favore di coloro che sono incorsi nella violazione delle leggi penali nel corso delle ultime agitazioni, riaffermare però l'esigenza che nell'ambito di una vita democratica, nell'ambito di un ordine democratico, nell'ambito di quell'ordine democratico che abbiamo realizzato con la nostra Costituzione democratica, la legge in genere e la legge penale in particolare deve essere osservata sempre, in ogni caso, da ogni e qualsiasi cittadino, lavoratore o non lavoratore! (*Vivi applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

Le rivendicazioni sociali — giuste — dei lavoratori italiani, devono essere postulate, devono essere attuate, devono essere richieste in concreto soltanto attraverso e con mezzi legali, con quei mezzi democratici che sono garantiti a tutti! (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*). Chi viola il Codice penale, sia esso un datore di lavoro o un lavoratore, è un delinquente che dev'essere colpito dalla legge penale! (*Applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi fra l'estrema sinistra e il centro*).

Solo in tal modo la nostra Costituzione potrà trovare l'integrale attuazione dei suoi postulati sociali: con l'osservanza della legge da parte di tutti indistintamente i cittadini, osservanza di quella legge penale che sola può consentire il libero svolgimento delle trattative, delle discussioni per potere arrivare ad una giusta ed equa soluzione delle vertenze.

Una voce all'estrema sinistra. Lo sciopero.

BETTIOL GIUSEPPE. È un'altra cosa.

Noi respingiamo anche quell'altra insinuazione fatta dall'onorevole Cavallari quando ha detto che i nostri lavoratori sono uniti con i loro lavoratori nelle richieste e nelle agitazioni. Riconosciamo che spesso queste agita-

zioni sono giuste e sono doverose, ma respingiamo decisamente l'affermazione che i nostri lavoratori siano con gli altri quando viene violata la legge penale, perché l'imperativo categorico della nostra coscienza cristiana e della nostra coscienza democratica non lo consente. (*Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra*).

Comunque sia, anche se personalmente sono contrario a questo rosario di amnistie e di indulti, che portano generalmente ad un rammollimento completo del diritto penale, quindi a un franamento dei postulati fondamentali sui quali si basa la nostra democrazia, siccome però il Governo e il Gruppo democristiano intendono venire incontro ad uno spirito di pacificazione nel campo delle agitazioni agricole e sociali, noi non ci dichiariamo contrari allo spirito di questo ordine del giorno, purché il Governo, nella legge di delegazione che presenterà al Capo dello Stato, determini le discriminazioni, non prenda in blocco tutti i reati perpetrati in questi ultimi tempi, perché si può prendere l'occasione dell'agitazione agraria, si può prendere l'occasione ed il motivo delle agitazioni agrarie per amnistiare grassazioni, rapine, lesioni (*Rumori all'estrema sinistra*), perché questi fatti sono avvenuti.

Ci dichiariamo favorevoli all'ordine del giorno, purché i reati vengano discriminati, e l'amnistia si limiti a quei reati lievi i quali portano in sé l'impronta sociale, senza violare i diritti fondamentali della libertà altrui o che comunque non hanno portato in concreto a reati di sangue o a reati contro la persona di grave entità. (*Applausi al centro e a destra*).

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, ci associamo, noi del Gruppo del Partito socialista italiano, all'ordine del giorno Cavallari.

Dissentito dall'onorevole Bettiol circa la pretesa apologia di reato che attribuiva all'onorevole Cavallari. Credo che a questo proposito risponderà egli stesso. Comunque, avere esposto le ragioni, la genesi di questi delitti, avere esposto che l'ambiente, le necessità sociali, e la ingiustizia insita talvolta nella legge penale stessa creano questi delitti, egregi colleghi, onorevole Bettiol, non significa fare una apologia di reato. (*Commenti al centro*).

Non vorrei qui impiantare una discussione di genesi delle varie teorie giuridiche e che ricordano, fra l'altro, le polemiche fra scuola positiva e la scuola tecnico-giuridica.

BETTIOL GIUSEPPE. Cosa c'entra?

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

SANSONE. Debbo dire però che il richiamo formale alla legge, di fronte a problemi sociali così importanti, di fronte alle agitazioni che si attengono ai diritti feudali che si vogliono difendere da una parte e ai diritti del lavoro che si devono affermare dall'altra, mi sembra fuori posto.

Perciò la seconda parte dell'intervento dell'onorevole Bettiol, che esprimeva la adesione all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cavallari rappresenta veramente quello spirito di pacificazione che noi vogliamo dare ai lavoratori, spirito che deve tradursi in gesti sostanziali, in gesti concreti, perché, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, è inutile dire che si vuole sostenere il popolo, che si vuole elevare il popolo, quando si fanno le cose a denti stretti e non si sente invece l'imperativo categorico di affermare le esigenze dei lavoratori.

Pertanto, concludo affermando che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Cavallari.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Non entro nel merito della questione, ma chiederei soltanto questo: mi pare di aver sentito che si parla di « agitazioni sindacali ». Io vorrei che all'aggettivo « sindacali » si sostituisse l'aggettivo « agrarie », perché dicendo sindacali si verrebbe a restringere molto il campo di applicazione della norma, qualora il giudice la venisse ad interpretare nel senso che le agitazioni ci sarebbero sempre che fosse intervenuto un organismo sindacale. Ora penso che nel Mezzogiorno d'Italia (e non credo che voi vogliate escludere quelle regioni dal beneficio) le agitazioni avvengono parecchie volte senza l'intervento delle organizzazioni sindacali. Quindi io propongo che all'aggettivo « sindacale » si sostituisca l'aggettivo « agrarie ».

PRESIDENTE. Il proponente dell'ordine del giorno è d'accordo?

CAVALLARI. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Gullo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La questione della concessione di una misura di clemenza mi era stata già prospettata, in relazione alle agitazioni avvenute nel campo della mezzadria, dai rappresentanti delle varie correnti della Federterra. Io avevo allora assicurato di essere ben disposto verso la concessione di una misura del genere, e posso dire che la stessa buona disposizione

vi è anche da parte del Presidente del Consiglio. L'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari arriva quindi dopo che la questione era stata già studiata, se pure non maturata. Dobbiamo però esaminare i modi e i termini della misura di clemenza. Su questa questione il Governo si riserva di presentare l'apposito disegno di legge che è specificatamente necessario per delegare il Presidente della Repubblica a concedere la misura di clemenza.

Devo dire che la misura di clemenza coprirà solo ciò che è avvenuto fino ad oggi, perché dopo che la legge è stata votata ogni agitazione, mi pare, deve cessare, altrimenti sarebbe frustrato lo scopo della legge, che è una legge di pacificazione.

Quanto ai limiti della clemenza, in linea di massima accetto il concetto che è stato in precedenza espresso. Concretamente, sui limiti e sulla forma deciderà, sull'apposito progetto, la Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari con la sostituzione proposta dall'onorevole Gullo e accettata dal presentatore dell'ordine del giorno, delle parole: « agitazioni sindacali » con le parole: « agitazioni agrarie ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, che rileggo:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

L'onorevole Riccio ha presentato il seguente articolo 11-bis.

« La costituzione delle sezioni specializzate, di cui agli articoli 3 e 4, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'onorevole Riccio non è presente.

GERMANI. Lo faccio mio. Per affrettare la costituzione di queste sezioni specializzate riteniamo opportuno che sia stabilito nella legge un termine.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Ora che è esaurita la discussione della legge, vorrei ricordare alla Camera la necessità di spostare la collocazione dell'articolo che riguarda la sospensione delle prestazioni. La Camera ha approvato la inclusione della parola « colono », volendo estendere la disposizione anche ai coloni e non limitarla ai soli mezzadri. Quando si volle stabilire la durata, la Camera ha ritenuto di doversi richiamare alla durata della tregua mezzadrile. Quindi, ha respinto prima la formulazione: « annata agraria 1948-49 », approvando invece quella: « per la durata della tregua ». Ora non vorrei che questa formulazione venisse a restringere il significato che alla disposizione abbiamo voluto dare includendo anche i coloni. Non solo, ma la disposizione stessa, appunto perché è estesa ai coloni oltre che ai mezzadri, se rimane sotto il capo delle disposizioni particolari riguardanti la mezzadria, perderebbe il significato che abbiamo voluto che avesse includendo i coloni.

Quindi ricordo che, in sede di coordinamento, bisogna togliere il riferimento alla tregua nel senso verbale della cosa, sostituendo l'espressione « per l'annata agraria 1947-48 ». Per quanto riguarda l'altra di-

sposizione, mi pare che essa, in sede di coordinamento, andrebbe diversamente collocata.

PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non ha nulla in contrario alla formula: « annata agraria 1947-48 », secondo la proposta Gullo. Quanto alla collocazione, si esaminerà in sede di coordinamento, insieme con tutti i membri della Commissione, la migliore soluzione del problema.

GULLO. Mi sembra necessario di collocare la disposizione in un punto diverso.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Concordo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al Relatore

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13.35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI